



Estratto del Verbale del XIV Congresso di "ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS"

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 10,00 presso il Circolo Arci Sant'Andrea APS Via Senese Romana 409, si è tenuto il Congresso dell'Associazione ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) *...(omissis).*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza del Congresso la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Chiara Salvadori la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Sara Mannucci.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, il Congresso è regolarmente costituito ed atto a deliberare validamente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede di ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Congresso continua nella discussione degli ODG previsti, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

La Presidente

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO DI EMPOLE

Atto registrato il 2 OTT. 2022 n. 1138
Sede CN.

L'ALBERTO
Bernini Eugenia



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa - APS"**PREMESSA****Orientamento Valoriale**

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

La premessa deve considerarsi parte integrante dello statuto sociale di ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa - APS orientando le finalità, le attività e i requisiti di partecipazione al sistema associativo ARCI APS.

TITOLO I – Definizioni, finalità e attività**Art. 1 – Denominazione, sede legale e durata.**

"ARCI Comitato territoriale Empolese Valdelsa - APS" (di seguito denominata "ARCI Empolese Valdelsa" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017, di seguito indicato come d. lgs. 117/2017), autonoma e pluralista.

L'associazione è stata costituita in data 06/05/1964 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Empoli – via di Magolo 29. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune non comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la

comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata

iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia,

senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Ai sensi delle norme di cui al titolo III dello Statuto nazionale di ARCI APS, il sistema associativo

ARCI è strutturato su livelli di governo territoriali, regionali e nazionale. Ogni livello organizzativo

dell'Associazione è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e processuale e

pertanto risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

ARCI Empolese Valdelsa, associazione munita di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale

e processuale si configura come livello organizzativo e politico nel territorio di competenza di ARCI

APS, quale unitario sistema associativo costituente rete integrata di persone, valori e luoghi di

cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

Art. 2 – Scopi, finalità attività

ARCI Empolese Valdelsa opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, mediante svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle

attività di interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o

servizi.

ARCI Empolese Valdelsa non persegue finalità di lucro, non consentendo la distribuzione anche

indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In attuazione delle citate finalità:



I) L'ARCI Empolese Valdelsa promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche attraverso percorsi di democrazia rappresentativa. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore. L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

II) ARCI Empolese Valdelsa è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono gli elementi fondanti dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

ARCI Empolese Valdelsa persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del d. lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. LGS. 117/2017;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6

agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive

modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,

di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del

commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore

operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla

base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e

che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo



del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle

persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),

della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e

successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di

promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, del D. LGS. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. LGS. 117/2017, promozione delle

pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti,



Det

OM

ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5, del d. lgs. 117/2017, e all'art. 2 del Decreto impresa

sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di

cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come

individuate dal Consiglio Territoriale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7, del medesimo

decreto.

ARCI Empolese Valdelsa, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti,

su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle

organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne

ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di

strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e

degli/delle associati/e;

- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di

predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza

tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 3 – Finalità ed azioni specifiche

Sono finalità dell'Associazione:

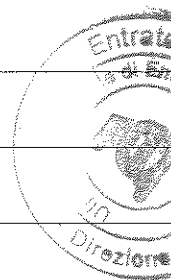
a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative,

degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al

sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la



promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento, anche professionale, rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le

istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività

sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ):

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi

che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di

associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso

proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite

particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno

riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività

positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di

partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere

l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale,

economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di

emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni

intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle

differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché

della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa

del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera

politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento



ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di

disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo,

intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una

risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle

minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della

ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione

industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei

progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella

europea;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia

sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione

al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro

reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e

della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica

l'architettura di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche

rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei

loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e

per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come

forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui

vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di

lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio

Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad

ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al

lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alte lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alte

giovani, alle donne, agli/alte immigrati/e, ai/alte precari/e e ai/alte pensionati/e, in armonia con le

iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la

promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità

di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione

territoriale delle politiche sociali;

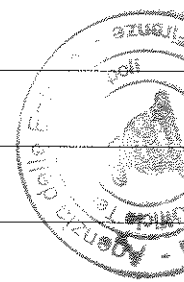
gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 4 – Federazione ARCI

ARCI APS, con le sue articolazioni regionali e territoriali, aderisce alla "Federazione ARCI"

contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI



acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello

Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del

riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (D.M. 1017022/12000A del 2

agosto 1967, Ministero dell'Interno).

Art. 5 – utilizzo del logo e della denominazione ARCI

Il "logo" e la denominazione ARCI sono patrimonio del sistema associativo "ARCI aps", così come la

sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso,

nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato

l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un

soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 6 – Ammissione degli associati

Possono aderire ad ARCI Empolese Valdelsa:

- le persone fisiche che, approvandone lo statuto, aderiscono alle associazioni di base presenti nel

territorio di competenza, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento

sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;

- le associazioni di promozione sociale (APS);

- le associazioni che abbiano acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore (ODV, Enti filantropici,

Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);

- altre associazioni senza scopo di lucro;

- le Società di Mutuo Soccorso, di cui all'art. 42 del d. lgs. 117/2017, disciplinate dalla L. 3818/1886

e successive modificazioni;

- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;

- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del d. lgs 112/2017 (cooperative sociali

A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni l'acquisizione del certificato di adesione, e

l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS associazioni di secondo livello potranno aderire in accordo con la Direzione nazionale,

secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione

che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I,

II, III, V sez. A, e all'art. 41;

- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione

aderente e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente,

menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione

di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Con riferimento alla domanda di adesione del socio persona fisica, è compito del Consiglio Direttivo

della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e,

esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni

dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora

la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della

tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro degli

associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il

termine di trenta giorni o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà



presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le persone giuridiche che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale verrà rilasciato il certificato di adesione, l'adesione verrà annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei 30 giorni dalla presentazione

della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – Requisiti di adesione

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Empolese Valdelsa. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI APS, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

ARCI Empolese Valdelsa riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;



- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 10 – Principi generali

ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

Le persone fisiche socie e gli enti aderenti, quali presidi di base del sistema associativo rete ARCI APS, partecipano alla vita democratica ed esercitano i diritti loro attribuiti dallo statuto di ARCI APS secondo i criteri e le modalità in questo stabiliti ed assunti dallo statuto del presente livello organizzativo territoriale nonché dai regolamenti dell'associazione.

Art. 11 – Struttura di governo del Sistema associativo ARCI

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;

- regionali;

- nazionale.

Art. 12 – Il Comitato territoriale

ARCI Empolese Valdelsa in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello di coordinamento, di sintesi e di direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio Empolese Valdelsa; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Titolo IV - Organismi territoriali

Art. 13 - Organismi

Sono organismi di direzione territoriale:

- Il Congresso;
- L'Assemblea;
- La Presidenza;
- Il/la Presidente;



- Il/la l/le Vice-Presidente/i.

Art. 14 – Il congresso

Il congresso è il massimo organo di indirizzo dell'associazione, si svolge di norma ogni 4 anni.

È composto dai rappresentanti delle persone fisiche e dalle persone giuridiche aderenti nominati

dalle assemblee delle basi associative secondo criterio proporzionale rispetto al numero di soci.

L'Assemblea convoca il Congresso approvando un regolamento in base a criteri di democraticità,

pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di gli/le tutti/e associati/e, proporzionalità e rappresentanza

territoriale, che garantisca almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente, e la

proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Il Congresso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere e revocare i componenti dell'Assemblea;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento.

Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi

dalla richiesta motivata dei due terzi dei componenti dell'assemblea; in ogni caso è l'Assemblea a

stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 15 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. È eletta

dai Congresso secondo criteri di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere,

proporzionalità, rappresentanza territoriale, attribuzione della maggioranza di voti ai/alle

rappresentanti delle associazioni aventi qualifica di APS. Resta in carica per quattro anni.

L'Assemblea ha il compito di:

- eseguire le decisioni congressuali;
- eleggere, revocare e sfiduciare il/la Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 17 con la maggioranza richiesta dall'art. 20, e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente;
- eleggere fino a due Vice-Presidenti, secondo le modalità di cui all'art. 18 con la maggioranza richiesta dall'art. 20, e procedere all'elezione di nuovo/a/i/e Vice-Presidente/i secondo le modalità di cui all'art. 18 con la maggioranza richiesta dall'art. 20; può altresì revocare e sfiduciare uno e/o entrambi i Vice-presidenti e procedere all'elezione di nuovo/a/i/e Vice-presidente/i;
- nominare e revocare il collegio dei sindaci revisori di cui all'art. 28 ovvero, alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, nominare e revocare l'organo di controllo e di revisione legale dei conti di cui all'art. 29;
- discutere e approvare i regolamenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale e con la Direzione nazionale, sull'adesione ad ARCI APS di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale,

- eleggere, su proposta del/della Presidente, la Presidenza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- All'assemblea è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili.
- deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Su proposta della Presidenza, può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Nel caso in cui il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esaurisca le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, all'Assemblea è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui all'art. 27.

L'Assemblea si riunisce di norma quattro volte l'anno. È convocata dalla presidenza ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei/delle componenti. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal/dalla Presidente dell'associazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 – La Presidenza

La Presidenza è eletta dall'Assemblea tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente. La presidenza resta in carica per la durata dell'Assemblea dal quale è stata eletta. I/le suoi/e componenti sono rieleggibili.

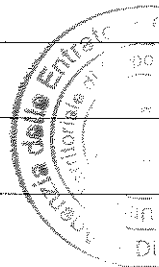
L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici

uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La Presidenza è l'organo di amministrazione di ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS, ai sensi dell'art. 26, del d. lgs. 117/2017.

Alla Presidenza sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Compete alla Presidenza:

- Assicurare il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dall'Assemblea che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta del libro soci e presentarlo all'Assemblea;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 117/2017;
- Elaborare l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14, del d. lgs. 117/2017.
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6, del d. lgs. 117/2017 da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13, co. 6 d. lgs. 117/2017, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- Proporre all'Assemblea le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro



composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali: assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

- Obbligare cambiariamente l'Associazione;
- Concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- Compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- Transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- Deliberare l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- Promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone l'Assemblea.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti l'Assemblea alla prima seduta utile.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva o tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

La Presidenza può delegare singoli/e componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 17 – II/La Presidente

II/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea tra i suoi componenti. II/la Presidente resta in carica per la

durata del mandato dell'Assemblea che lo ha eletto.

Il/la presidente esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dall'Assemblea su sua proposta.

Art. 18 – Il/La I/Le Vice-Presidente/i

Il/La/I/Le Vice-Presidente/i è/sono eletto/a/i/e dall'Assemblea, su proposta del/della Presidente, tra i suoi componenti. Resta/no in carica per la durata del mandato dell'Assemblea che lo ha/hanno eletto/i/a/e.

Il/La/I/Le Vice-Presidente/i sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione qualora sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 – Libri sociali

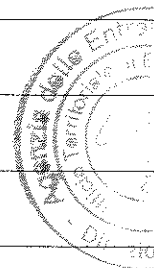
L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea Congressuale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea,
- registro volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro soci.

I libri sono tenuti a cura della Presidenza.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli/Le associati/e hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il/la socio/a che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto/a a farne richiesta scritta alla Presidenza. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal/dalla socio/a che ne abbia



interesse e dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dalla Presidenza nella sua prima riunione convocata successivamente alla ricezione dell'istanza. La decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al/alla socio/a richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di costi a carico dell'associazione. Il diritto di accesso potrà essere limitato in relazione alle necessità di tutela e riservatezza dei dati personali dei/delle soci/e e di terzi.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 20 – Principi generali

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI APS sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma in un organismo, una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 32 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti e di garanzia;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;

- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione, scioglimento.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso, tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi o comunque resi accessibili ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli/delle aventi diritto per la consultazione.

Art. 21 – Formazione degli organismi

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni consultando le basi associative.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 22 – Regolamento degli organi direttivi

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 hanno facoltà di dotarsi di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e di Vice-Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare all'Assemblea circa la sua attuazione.

Art. 23 – Presenza di genere

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione dell'Assemblea e della



Presidenza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 24 – Facoltà del comitato territoriale

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 25 – Modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo

Art. 26 – Organi di Garanzia e Controllo

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei sindaci revisori;
- l'Organo di controllo e di revisione.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 27 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è

presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;

- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi

dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti degli

organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri

definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea,

rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per

propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole

democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla

richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono

immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito

Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è

relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sotto

ordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei

Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti

tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo

associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di

organismi direttivi di pari livello; essi/e eleggono al loro interno un/a Presidente.



Il Collegio Regionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche

le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea

senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione

dell'Assemblea.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio

dei Garanti.

Art. 28 – Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina del

revisore legale dei conti di cui all'art. 31, d. lgs. 117/2017 di cui al successivo articolo.

Il collegio dei sindaci revisori ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;

- presentare all'Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio

consuntivo;

- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della

revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra

i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non

aderenti all'Associazione e dovranno possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza

dell'Associazione e moralità.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 29 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, viene nominato l'organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

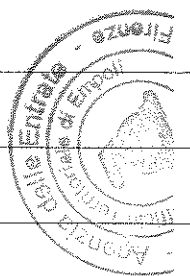
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/2017, ed attestare che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Nel caso in cui venga istituito l'organo di controllo monocratico questo deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Nel caso in cui venga nominato l'organismo di controllo collegiale, almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque



possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti saranno devolute, ai sensi dell'art. 30, co. 6, all'organo di controllo di cui al presente articolo.

In tal caso, l'organo di controllo, se costituito in forma collegiale dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito albo. In alternativa, l'associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nel relativo albo.

TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 31 - Le fonti di finanziamento e risorse

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni

aderenti;

- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6, del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 32 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

1. il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
2. il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento



delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 d.lgs. 117/2017, è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 33 – Regolamento amministrativo

È facoltà dell'associazione dotarsi, entro 12 mesi dall'insediamento, di un Regolamento Amministrativo predisposto dalla Presidenza e approvato dall'Assemblea.

Art. 34 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017 lo scioglimento dell'ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Cogressuale appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione Territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 117/2017.

TITOLO VIII - norme finali e transitorie

Art. 35 – Modifiche statutarie per adeguamento al d. lgs. 117/2017

Ferma restando la facoltà attribuita all'Assemblea all'art. 15 del presente di statuto, di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili, con le medesime modalità è altresì conferita all'Assemblea la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche statutarie limitatamente a quelle necessarie al perfezionamento della trasmigrazione e all'iscrizione nel costituendo Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 36 – Organismi sociali

Gli organi sociali eletti al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie introdotte con la presente delibera resteranno in carica con pienezza dei propri poteri sino al termine del proprio mandato, operando secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 37 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Chieseli *Brallanera*

